

DELIBERAZIONE 11 LUGLIO 2013
304/2013/R/EEL

RAZIONALIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PEREQUAZIONE DEI RICAVI RELATIVI AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE. MODIFICAZIONI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS ARG/ELT 199/11.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 11 luglio 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: Direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11) e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 157/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 157/2012/R/EEL);
- la Relazione di Analisi di impatto della regolazione, relativa alla deliberazione ARG/elt 199/11.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 33.1, del TIT definisce le modalità di determinazione dell'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione per le imprese distributrici, con riferimento al periodo regolatorio 2012-2015;
- nelle more dell'attuazione della riforma della disciplina relativa alla copertura dei costi connessi all'utilizzo dell'energia elettrica per gli usi propri relativi ai servizi di trasmissione e distribuzione (di seguito: riforma degli usi propri), resa necessaria dalle disposizioni introdotte dall'articolo 25, paragrafo 5, della Direttiva 2009/72/CE, la deliberazione ARG/elt 199/11 ha previsto che il riconoscimento di tali costi avvenga con le medesime modalità già in vigore nel terzo periodo di regolazione;
- l'Autorità, al comma 7.1, della medesima deliberazione ARG/elt 199/11, ha rinviato la riforma degli usi propri a successivo provvedimento; e che detta riforma non è ancora stata attuata;

- tenuto conto di quanto esposto al precedente alinea, l'articolo 3, della deliberazione ARG/elt 199/11 ha definito, limitatamente all'anno 2012, disposizioni transitorie per la determinazione dell'ammontare di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione per le imprese distributrici, di cui al comma 33.1, del TIT;
- con la deliberazione 157/2012/R/EEL, a seguito dell'accoglimento di una richiesta avanzata dalle imprese distributrici, in relazione alle modalità di addebito dei corrispettivi per i servizi di trasmissione e distribuzione nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione, è stato modificato l'articolo 17, del TIT e, conseguentemente, sono state emendate le modalità di calcolo della perequazione di cui al comma 33.1, del TIT;
- le rettifiche di cui al precedente alinea devono essere applicate, con particolare riferimento ai prelievi delle imprese distributrici nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione, anche ai fini del calcolo della perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione per l'anno 2012 di cui al comma 3.1, della deliberazione ARG/elt 199/11;
- sono emerse, in relazione a quanto sopra esposto, difficoltà interpretative con riferimento alle disposizioni in materia di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione applicabili per gli anni 2012 e successivi;
- le procedure di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione con riferimento all'anno 2012 non sono ancora state avviate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

RITENUTO OPPORTUNO:

- razionalizzare le disposizioni in materia di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione per gli anni 2012 e successivi, modificando la deliberazione ARG/elt 199/11 ed il TIT

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche della deliberazione ARG/elt 199/11

- 1.1 La rubrica dell'articolo 3, della deliberazione ARG/elt 199/11 è modificata come segue: *“Disposizioni transitorie in materia di determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2012”*
- 1.2 Il comma 3.1, della deliberazione ARG/elt 199/11 è soppresso.

Articolo 2

Modifiche dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 (TIT)

- 2.1 Dopo il comma 33.1, del TIT è aggiunto il seguente comma:
- 2.2 *“33.2 Nelle more della revisione della disciplina relativa alla copertura dei costi connessi all'utilizzo dell'energia elettrica per gli usi propri relativi ai servizi di trasmissione e distribuzione, prevista dal comma 7.1, lettera g), della*

deliberazione ARG/elt 199/11, l'ammontare di perequazione di cui al comma 33.1 è maggiorato dei minori ricavi, calcolati applicando all'energia elettrica destinata agli usi propri di trasmissione e distribuzione la componente TRAS di cui all'articolo 5 e, limitatamente alle imprese distributrici non direttamente connesse alla RTN, la tariffa obbligatoria di cui al comma 8.3 per il servizio di distribuzione.”

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento, nonché la deliberazione ARG/elt 199/11 ed il TIT, come risultanti dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

11 luglio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni